

## GREEN PASS: DOMANDE, OBIEZIONI E RISPOSTE

Il D.L. n. 105 del 23 luglio 2021 in vigore dal 6 agosto 2021 stabilisce la necessità di essere provvisti di “Green Pass” per l’accesso a “piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra (...)” nonché “centri culturali, centri sociali e ricreativi (...)”

Ringraziamo pertanto tutti gli associati che si vorranno munire della certificazione verde denominata “Green Pass” per partecipare alle nostre attività.

In questa prima fase di attuazione del suddetto D.L. ci sono state rivolte numerose domande ed obiezioni alle quali, con questo documento, vorremmo cercare di dare risposta **con il solo obiettivo di fornire informazioni utili ad ottenere una maggiore chiarezza e consapevolezza riguardo la normativa di cui sopra.**

Stiamo raccogliendo ulteriori indicazioni da CONI, ACSI e AICS in merito alle linee guida applicative del Decreto e sarà nostra cura tenere costantemente aggiornati i nostri associati sulla situazione, tramite i nostri canali ufficiali.

Ci sembra doveroso aggiungere che **Shangri-la prescinde e rispetta le posizioni personali di ognuno riguardo green pass, vaccinazione e quant’altro, ma per garantire a collaboratori ed allievi di praticare in sicurezza e serenità e per scongiurare l’ennesima chiusura, si atterrà alle normative in vigore.**

**Per concludere, in questo tempo per tutti così pesante, vogliamo sperare che l’associazione non diventi luogo di polemiche che alimenterebbero scontento, divisione e grigiore: lasciamo che Shangri-la continui ad essere per tutti uno spazio di pratica serena e rigenerante... preferiamo ciò che unisce a ciò che divide.**

### - Non ho il Green pass perché non mi voglio vaccinare.

Il Green Pass **NON E'** il vaccino.

Si può ottenere il Green Pass

- ❖ con la Vaccinazione (validità 9 mesi)
- ❖ con il Certificato di Guarigione (validità 6 mesi)
- ❖ con il Test antigenico (tamponi) rapido o molecolare con esito negativo (validità 48 ore)

Per accedere alle attività non si è obbligati a vaccinarsi, ma ad avere un Green Pass valido.

### - Ho il Certificato di ESENZIONE dal vaccino, posso accedere alle attività?

**SI** : con la **circolare n. 35309 del 4 agosto 2021** e con la **successiva n. 35444 del 5 agosto 2021**, il Ministero della Salute ha disciplinato le modalità di adozione e rilascio dei “Certificati di esenzione alla vaccinazione” nei casi in cui la vaccinazione stessa debba essere omessa o differita e stabilisce che, **per accedere alle attività che richiedono un green pass, tali certificazioni possono utilizzare** (fino al 30 settembre).

La Certificazione di esenzione è in formato cartaceo, **GRATUITA** e non contiene la motivazione clinica dell’esenzione. Deve essere rilasciata dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o dai Pediatri di libera scelta.

Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 settembre.

### - Se entro solo per accompagnare, chiedere informazioni o pagare, devo avere il green pass?

Il green pass è obbligatorio solo per accedere alle attività.

Chi invece viene solo a chiedere informazioni, accompagnare o pagare è equiparato a chi staziona, per un breve lasso di tempo, al bancone di un bar e quindi non è necessario il controllo della certificazione.

Deve però rilevare la temperatura corporea ed igienizzare le mani all'ingresso e muoversi all'interno munito di mascherina.

**- E con la mia Privacy come la mettiamo?**

Non vi sono rischi di violazione di privacy: per la verifica del green pass in Italia viene utilizzata l'applicazione nazionale "VerificaC19", installata su un dispositivo mobile. L'applicazione consente di trattare le certificazioni in modalità digitale assicurando contestualmente la protezione delle informazioni personali contenute, senza che le stesse possano essere in alcun modo memorizzate. L'applicazione VerificaC19 è conforme alla versione europea, ma con un minor numero di dati visualizzabili, per minimizzare le informazioni trattate.

La verifica non rivela neppure l'evento sanitario che ha generato la Certificazione (tampone, vaccino o guarigione). Le uniche informazioni personali visualizzabili dal verificatore saranno quelle necessarie ad accertare la validità della certificazione.

**- Ho pagato il corso/ho acquistato un abbonamento prima dell'entrata in vigore di queste imposizioni. Mi dovete rimborsare!**

Il green pass è un obbligo istituito dal Governo, non dalla nostra associazione. Le nostre attività sono garantite.

**- Voi non potete verificare nulla! Non sta scritto da nessuna parte!**

Siamo obbligati a farlo dal DL n. 105 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 luglio 2021 all'articolo 3 comma 1 e 4.

**- Dovete ribellarvi!**

Sono previste sanzioni **da 400 a 1.000 euro** per chi non si attiene alle disposizioni del D.L. (sia per il cliente che per il gestore: nel nostro caso il "cliente" è l'**associato** che partecipa alle attività e il "gestore" è l'**insegnante** che rappresenta l'associazione).

L'associazione può subire - oltre alla multa - anche una sanzione amministrativa che va da **1 a 10 giorni di chiusura**.

**- E' Anti Costituzionale!**

Costituzione Italiana – Articolo 16 "Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza (...)"

**- Ma quindi con il Green Pass tutte le altre limitazioni decadono?**

Per ora no, quindi bisogna continuare a rilevare la temperatura, disinfettare le mani ed utilizzare all'interno le mascherine e garantire il distanziamento.